

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE

VALIDO PER LE SPECIALITA': SCI ALPINO – SCI NORDICO – SNOWBOARD - TELEMARCK

Ai corsi di formazione possono accedere:

Tutti i tesserati UISP con un'età superiore ai 18 anni, che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici ed in possesso di un sufficiente livello tecnico per accedere ai Corsi.

REGOLAMENTO:

Art. 1 - L'Operatore Sportivo Volontario è un socio UISP che, attraverso le proprie adeguate e comprovate conoscenze tecniche e culturali, contribuisce a promuovere la pratica dello sci a carattere associativo, in un contesto più complesso di attività di montagna, facendosi tramite della proposta sportiva della UISP e dei suoi dettami statuari.

Art.2 - Viene in possesso del brevetto di Operatore Sportivo Volontario di Sci Alpino, Nordico, SnowBoard, Telemark colui che, dopo aver frequentato un corso di formazione, supera uno specifico esame teorico-pratico.

Art.3 - L'Operatore Sportivo Volontario non può prestare la sua opera privatamente o con finalità di lucro. La sua attività non si configura in alcun modo con quella prestata dai professionisti come i maestri di sci o le guide alpine; egli è tenuto a creare condizioni positive di collaborazione nel rispetto reciproco e nell'interesse generale dell'attività sportiva in montagna.

Art.4 - Gli Operatori Sportivi Volontari non possono organizzarsi in scuole.

Art.5 - L'Operatore Sportivo Volontario svolge la sua attività nelle società affiliate all'Area Neve e nei Comitati Territoriali UISP; fa costantemente riferimento all'UISP, tramite l'Area Neve Nazionale per le competenze relative agli aspetti formativi ed all'aggiornamento tecnico.

Art.6 - L'Operatore Sportivo Volontario deve inserirsi in modo organico e funzionale nella società sportiva in cui opera assicurandone una costante e attiva presenza ed esercitando, laddove è necessario funzioni di stimolo affinché, oltre al momento tecnico, siano tenuti presenti l'aspetto formativo ed associativo dell'attività.
E' compito di ogni Operatore Sportivo Volontario promuovere le attività nel rispetto reciproco, con la consapevolezza di affrontare lo sport in sicurezza, valorizzandone gli aspetti di salute e benessere, nel rispetto delle diversità e "per tutti".

Art.7 - Le metodologie adottate dall'Operatore Sportivo dovranno essere sempre commisurate alle caratteristiche dei gruppi a lui affidati, alla stazione invernale in cui si trova ad operare ed ai mezzi a sua disposizione, tenendo parimenti conto dei programmi didattici, educativi e ricreativi da attuare. Questo comporta che la sua presenza sia continuativa ed organica.

Art.8 - Ogni Operatore Sportivo Volontario in possesso di tale qualifica è iscritto all'albo Nazionale degli Operatori Sportivi Volontari della Area Neve; nell'albo, oltre i dati anagrafici sarà registrato tutto il curriculum formativo UISP.

Art.9 - Ogni Operatore Sportivo Volontario ha l'obbligo di avere con se durante la sua attività, il tesserino O.S.V. di identificazione, rilasciato dall' Area Neve Nazionale ogni anno all'inizio della stagione invernale.

Il tesserino che ha validità annuale, sarà rinnovato entro il 30 Novembre di ogni anno, dietro richiesta dell' Area Neve Regionale di appartenenza accompagnato da quanto richiesto nell'art. 15 e dal numero di tessera UISP valida.

Art.10 - L'Operatore Sportivo Volontario è tenuto, durante la propria attività, a portare esposto nelle forme e nei modi stabiliti, il distintivo di Operatore Sportivo Volontario consegnatole dalla Area Neve Nazionale a superamento dell'esame.

Art.11 - Per motivi normativi e assicurativi è dovere e diritto di ogni Operatore Sportivo Volontario controllare ed esigere che ogni partecipante alle iniziative, sia in possesso della tessera UISP dell'anno in corso e che questa sia regolarmente registrata presso il comitato UISP di appartenenza.

Art.12 - E' compito di ogni Operatore Sportivo Volontario impegnarsi a mantenere e migliorare le proprie capacità tecnico-didattiche.
E' fatto obbligo all'Operatore Sportivo Volontario di partecipare almeno una volta ogni tre anni ad un corso di aggiornamento autorizzato, organizzato dall' Area Neve Regionale o dall' Area Neve Nazionale.

Art.12 bis - Nel caso che l'Operatore Sportivo Volontario, alla scadenza del terzo anno, per comprovati e giustificati motivi non possa partecipare al corso di aggiornamento, dovrà richiedere la proroga di un anno alla Area Neve Regionale di appartenenza o alla Area Neve Nazionale, con apposita lettera di comunicazione.

Le proroghe, per qualsiasi motivazione, si possono richiedere per un massimo di tre anni, dopodiché l'OSV verrà escluso dall'Albo Nazionale.

Il successivo accesso avverrà tramite il positivo esito di un corso di formazione.

Art.12 ter - Al superamento del 65° anno di età decade l'obbligo di aggiornamento triennale.

Art.13 - I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati e gestiti dalla Area Neve Nazionale o su delega e autorizzazione della stessa, dalle Aree Neve Regionali o Provinciali. Non sono validi ai fini del riconoscimento della qualifica di Operatore Sportivo Volontario i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati da società sportive affiliate.

Art.14 - I programmi corsuali dovranno essere validati dalla commissione formazione Nazionale, il materiale didattico, le schede di partecipazione, tesserini e distintivi O.S.V. verranno forniti dalla Area Neve Nazionale, alla quale si dovrà trasmettere quanto previsto dal regolamento della formazione e le relative quote per materiale didattico, distintivi, ecc.

Art.15 - I corsi di formazione dovranno essere tenuti da Tecnici Professionisti di provata esperienza e capacità,; la presenza di un componente della Commissione Formazione Nazionale, che dovrà assistere alle sessioni d'esame, garantirà l'omogeneo svolgimento degli stessi sul territorio Nazionale nel rispetto del presente regolamento.

Art.16 - Per ottenere l'autorizzazione a svolgere i Corsi i richiedenti dovranno inviare regolare richiesta con dettagliato programma del corso alla Area Neve Nazionale, specificando la data, il luogo e la proposta sui tecnici docenti; dovranno inoltre farsi carico, per il giorno degli esami, di ospitare il delegato UISP della Commissione Formazione

Art.17 - E' dato compito al direttivo dell' Area Neve Nazionale esaminare le condizioni che determinano la sospensione di un Operatore Sportivo Volontario.

Essa può avvenire nei seguenti casi:

1. Mancato rispetto del presente regolamento;
2. Ingiustificata inattività;
3. Dimissioni volontarie;
4. Mancata frequenza dei corsi di aggiornamento
5. Comportamenti scorretti.

Art.18 - I contenuti didattici e metodologici dei corsi di formazione e aggiornamento, nonché la loro regolamentazione attuativa ed organizzativa, sono esplicitati in apposito "Programma Corsuale", elaborato dal richiedente il Corso in accordo con la Commissione Formazione Nazionale.

Art.19 - I Corsi di formazione dovranno avere come requisito tecnico minimo, 24 ore di tecnica "sul campo" e 6 ore di teoria per le materie comuni.

Analogamente nei Corsi di aggiornamento si dovranno avere 12 ore di tecnica ed almeno due ore di teoria.

Art.19 bis - Gli OSV sono tenuti a partecipare ad almeno un modulo formativo certificato, organizzato dall'UISP Nazionale, entro il primo ciclo di aggiornamento.

Questo verrà riconosciuto nel curriculum insieme ad altre specializzazioni o corsi.

Art.20 - Norme transitorie

La Area Neve Nazionale stabilisce e garantisce:

Lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento nell'attesa di eventuali leggi Regionali o Nazionali che regoli la posizione degli Operatori Sportivi Volontari.

Il presente regolamento è stato approvato dal direttivo della Area Neve Nazionale in data 08/05/2011.

Il presente regolamento ha ottenuto la presa visione del Direttivo Nazionale dell'Area Neve, che ne riconosce la validità e la conformità, nel rispetto dei principi statuari della UISP.